



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

GF/U/2016
Circ. n. 707/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
07/04/2016 U-rsp/1947/2016



Ai Presidenti degli
Ordini Ingegneri d'Italia

Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte d'Italia

OGGETTO: proposta di modifica al D.Lgs. 81/08.
"Inchiesta pubblica" aperta agli Ordini provinciali.

Caro Presidente,

su proposta del GdL Sicurezza coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, il CNI con la presente nota indice una "inchiesta pubblica" con l'obiettivo di raccogliere da parte degli Ordini provinciali suggerimenti e/o contributi per una proposta di modifica al D.Lgs. 81/2008.

Già prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 (vedi circolare CNI n° 649 del 11/01/2016) il CNI aveva avanzato precise richieste in tal senso alle commissioni parlamentari competenti. Purtroppo le proposte non furono prese in considerazione poiché presentate non in tempo utile.

Per raggiungere l'obiettivo prefissato, in allegato ti inviamo le proposte di modifica già elaborate dal GdL Sicurezza strutturate su tre finche (testo attuale, proposta di modifica, motivazione dell'emendamento).

Per quanto sopra ti invitiamo a far pervenire, entro e non oltre il 15 maggio 2016 le eventuali proposte del tuo Ordine, all'indirizzo di posta elettronica segreteria@cni-online.it.

Ti invitiamo a rispettare rigorosamente l'impostazione della proposta inviata, evidenziando con colore differente sia le eventuali modifiche alla proposta del CNI, che le nuove integrazioni sempre nel corpo dell'impostazione a tre finche.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano



Art. attuale	Art. con proposta di modifica	Motivazione
<p><u>Articolo 2 comma 1 lettera f)</u> Definizioni Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP] è “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”</p>	<p><u>Articolo 2 comma 1 lettera f)</u> Definizioni Il Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione [DSPP] è “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”</p>	<p>Il RSPP è un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità. In tale ottica la “R” di “Responsabile” è letteralmente ad egli imputabile solo nel caso di “reato di evento” (se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa). La Legge non prevede infatti sanzioni contravvenzionali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche se è denominato “responsabile”.</p> <p>In alternativa alla dizione “Coordinatore” può usarsi quella di “Direttore”</p>
<p><u>Articolo 2</u> Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (OMISSIS)</p>	<p><u>Articolo 2</u> Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (OMISSIS) gg) <<spazio confinato >>: spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc) o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, può verificarsi un infortunio grave o mortale</p>	<p>Nel Testo Unico risulta completamente assente la definizione di spazio confinato</p>



<p><u>Articolo 6 comma 4</u> Definizioni La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.</p>	<p><u>Articolo 6 comma 4</u> Definizioni La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di ed è supportata da esperti designati dal coordinamento nazionale delle professioni tecniche nei diversi settori di interesse.</p>	<p>Necessario un background "tecnico" per analizzare compiutamente i vari aspetti legati alla complessa e trasversale attività di individuazione, analisi e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro.</p>
<p><u>Art. 19 Compiti dei preposti</u> c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p>	<p><u>Art. 19 Compiti dei preposti</u> c) richiedere l'intervento dei lavoratori designati art. 18 comma 1 lettera b) l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e avviare le procedure di emergenza dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p>	<p>Questa funzione del preposto si sovrappone, almeno parzialmente, con quella delle squadre di emergenza nella gestione dell'evacuazione dei posti di lavoro. E' opportuno che questa funzione non sia comunque gestita dal preposto ma da quei lavoratori che, grazie alla formazione ricevuta, possono gestire anche altri aspetti dell'emergenza.</p>
<p><u>Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione</u> 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.41</p>	<p><u>Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione</u> 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.41.</p>	<p>Le conoscenze e le professionalità richieste ad un Servizio di prevenzione e protezione non sono acquisibili se non svolgendo questa attività in maniera prioritaria. E' impossibile imporre questa condizione nelle piccole imprese, e a maggior ragione nelle micro imprese, dove le dimensioni non giustificano l'impiego di una risorsa dedicata. Il rischio è di avere una fortissima dequalificazione del servizio, in particolare della figura del Responsabile. E' quindi più corretto lasciare al singolo datore di lavoro valutare se usare a risorse esterne o</p>



		interne in modo assolutamente paritario.
<p><u>Articolo 32</u> Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</p> <p>1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.</p> <p>2. (OMISSIS)</p> <p>3. (OMISSIS)</p> <p>4. (OMISSIS)</p> <p>5. (OMISSIS)</p> <p>6. (OMISSIS)</p> <p>7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.</p>	<p><u>Articolo 32</u> Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</p> <p>1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.</p> <p>2. (OMISSIS)</p> <p>3. (OMISSIS)</p> <p>4. (OMISSIS)</p> <p>5. (OMISSIS)</p> <p>6. (OMISSIS)</p> <p>7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.</p> <p>7-bis. I componenti del servizio prevenzione e protezione in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco nazionale dei <u>Direttori</u> e Addetti del servizio prevenzione e protezione istituito con apposito decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ne cura</p>	<p>Vengono segnalati dai professionisti numerosi casi di RSPP e ASPP che non sono in possesso dei requisiti necessari, in particolare in merito all'aggiornamento della formazione</p> <p>O Coordinatori</p>

3



	<p>l'aggiornamento, effettuando, con cadenza quinquennale, le verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati, con particolare riferimento all'aggiornamento della formazione.</p>	
<p><u>Articolo 32 comma 3</u> Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</p> <p>Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.</p>	<p><u>Articolo 32 co. 3</u> Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</p> <p>Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.</p>	<p>Numerosi sono i casi segnalati di svolgimento del ruolo di RSPP – anche in settori particolarmente impegnativi – ove risultano nominati in qualità di Responsabili Interni, soggetti non in possesso di diploma istruzione secondaria. Emerge la necessità di favorire l'innalzamento dei requisiti di "competenza professionale" per l'espletamento del Ruolo di RSPP come peraltro inizialmente previsto nel D.Lgs. 81/08, a scapito delle "deroghe" con cui invece è finanche possibile nominare Responsabili senza diploma di istruzione secondaria.</p>
<p><u>Articolo 66</u> Lavori in ambienti sospetti di inquinamento</p> <p>1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità</p>	<p><u>Articolo 66</u> Lavori in ambienti sospetti di inquinamento</p> <p>1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei, e senza previa verifica della nomina del rappresentante del</p>	<p>Manca completamente un raccordo con i disposti del D.P.R. 177/2011, assolutamente necessari in quanto al momento spesso il committente non ha un quadro chiaro delle modalità di applicazione della normativa sui lavori in spazi confinati e in ambienti a rischio di inquinamento</p>



<p>dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.</p>	<p>committente in possesso di adeguate competenze di cui all'art.3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177 e della redazione della procedura di lavoro di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177.</p> <p>Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.</p>	
<p><u>Articolo 82</u> Lavori sotto tensione 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; 	<p><u>Articolo 82</u> Lavori sotto tensione 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. b) per sistemi di categoria 0 (a tensioni superiori a quelle di sicurezza) e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della 	<p>Nel secondo paragrafo del comma 1 risulta già indicato che per tensioni di sicurezza (o inferiori a quelle di sicurezza, comunque non pericolose per i lavoratori – 50 V c.a. in ambienti ordinari, 25 V c.a. nei cantieri, locali ad uso medico e luoghi di ricovero bestiame) i lavori sotto tensione sono sempre consentiti.</p>



	pertinente normativa tecnica;	
<p><u>Articolo 89</u> Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: (OMISSIS) f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XV;</p>	<p><u>Articolo 89</u> Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: (OMISSIS) f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice affidataria redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XV;</p>	<p>Vedi successive modifica dell'art. 96</p> <p>Sembra alquanto anomala l'incompatibilità legata al fatto che un coordinatore non può essere anche RSPP di una delle imprese esecutrici; questo indurrebbe da parte del professionista di recedere da un incarico.</p>
<p><u>Art. 90:</u> Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:</p>	<p><u>Art. 90:</u> Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:</p>	<p>Se come previsto e nelle intenzioni della normativa europea, l'obiettivo REALE del decreto era ed è la sicurezza in cantiere realizzabile attraverso il coordinamento, diventa perentoria la presenza del CSP sin dalle prime fasi</p>



<p>a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;</p> <p>b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro.</p> <p>1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al <u>comma 1</u> avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.</p> <p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecuttrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</p> <p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese</p>	<p>a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche progettuali ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;</p> <p>b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro.</p> <p>1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al <u>comma 1</u> avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.</p> <p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecuttrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, e convoca una specifica riunione preliminare a cui partecipano, il committente stesso, il progettista e il coordinatore. Il coordinatore per la progettazione redige il verbale della riunione di cui al periodo precedente.</p> <p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese</p>	<p>progettuali. Sappiamo, purtroppo, al di là dei vari proclami che la realtà è ben diversa e che il CSP, di norma, viene chiamato pochi attimi prima dell'inizio dei lavori se non a lavori già iniziati.</p> <p>Questa proposta di modifica, obbliga il Committente e/o il Responsabile dei Lavori, a comunicare già sin dalla richiesta del titolo abilitativo l'avvenuto affidamento dell'incarico di CSP, se previsto dal Decreto, o in caso contrario la motivazione della mancata nomina.</p> <p>L'introduzione di una riunione obbligatoria, peraltro prevista anche dall'art.35 per i luoghi di lavoro diversi dai cantieri, ha la finalità di evitare la mancanza di coordinamento e trasferimento di informazioni tra progettista e coordinatore, che nei principali paesi dell'UE è sempre obbligatoriamente formalizzata.</p>
---	--	--



<p>affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico</p>	<p>affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di</p>	<p>Il DURC oggi viene trasmesso automaticamente in via telematica, non è più obbligo del Committente richiederlo e il documento cartaceo emesso non ha alcuna validità</p>
--	---	--



<p>di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).</p> <p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente</p>	<p>regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e</p> <p>dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).</p> <p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, oppure in assenza della comunicazione della nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) o della comunicazione della non-obbligatorietà della nomina, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza</p>	<p>La semplificazione normativa nel settore delle costruzioni, ha fatto sì che molte lavorazioni avvengano senza Permesso di Costruire; questo comporterebbe all'inizio dei lavori l'immediata sospensione degli stessi affinché il Coordinatore possa predisporre tutto quanto necessario per l'espletamento delle funzioni che generalmente spetterebbero a quello in fase di progettazione (non presente)</p>
--	--	--



<p>11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.</p>	<p>all'amministrazione concedente. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.</p>	
<p><u>Articolo 91</u> Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. (OMISSIS) 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.</p> <p>2-bis. Fatta salva l' idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in</p>	<p><u>Articolo 91</u> Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. (OMISSIS) 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.</p> <p>e. 2-bis Fatta salva l' idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in</p>	<p>La normativa al momento non è chiara in merito al destino del fascicolo, soprattutto in merito al destinatario dell'utilizzo di tale documento per i successivi interventi necessari sull'opera realizzata</p> <p>Il Coordinatore in fase di Progettazione, ne tantomeno in fase di Esecuzione, non ha alcun strumento per valutare quando esiste il reale rischio di presenza di ordigni bellici. Inoltre rimane in capo al Committente/Responsabile dei Lavori la scelta delle misure tecniche ed</p>



<p>considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute</p>	<p>considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute</p>	<p>organizzative (art. 90 c. 1 lett. a)</p>
<p><u>Articolo 92</u> Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p>	<p><u>Articolo 92</u> Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) organizza, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p>	



<p>c) < ... omissis ...></p> <p>d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere</p> <p>e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per</p>	<p>2. Il coordinatore per l'esecuzione al termine dei lavori consegna il fascicolo al committente, che lo conserva quale documento da utilizzare per i futuri interventi sull'opera realizzata</p> <p>3. Il committente, in caso di cessione o affitto dell'opera realizzata, trasmette il fascicolo al nuovo proprietario o, in caso di locazione o concessione in uso dell'opera realizzata o di parte di essa, al conduttore dei locali locati, che lo utilizza per i futuri interventi sull'opera</p> <p>c) < ... omissis ...></p> <p>d) lettera abrogata</p> <p>e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni disposizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori o la segnalazione delle inosservanze contestate alle imprese o ai lavoratori autonomi interessati alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; o l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal</p>	<p>Viene fornito al committente o al responsabile dei lavori, tramite il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, uno strumento fortemente dissuasivo nei confronti di comportamenti censurabili delle imprese esecutrici, ampliando così la gamma dei possibili interventi di governo della sicurezza del cantiere.</p> <p>Si risolve altresì in questo modo la vexata quaestio relativa al conflitto di interessi e alla deontologia professionale del coordinatore per l'esecuzione dei lavori che può così proporre al suo committente la possibilità che sia lui, il committente, a richiedere l'intervento degli Organi Ispettivi conservando in questo modo l'incarico fiduciario ricevuto. La modifica ha lo scopo di snellire l'iter documentale ufficializzando una prassi consolidata</p>
--	---	---



<p>l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti</p>	<p>cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti</p>	
<p><u>Articolo 96</u> Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: (OMISSIS) g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29,</p>	<p><u>Articolo 96</u> Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: (OMISSIS) g) i datori di lavoro delle imprese affidatarie redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)- inserendo all'interno del documento, anche in corso d'opera se necessario, gli aggiornamenti relativi alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano</p>	<p>Questa modifica viene proposta per allinearsi alla maggior parte dei paesi U.E. in cui il POS è unico, redatto dall'affidataria, che cura direttamente gli aggiornamenti relative alle lavorazioni delle subappaltatrici. E' una semplificazione perchè consente di convogliare tutti i POS all'interno di un unico documento (vedi anche art. 97)</p>



<p>comma 3.</p>	<p>operativo di sicurezza da parte dell'impresa affidataria costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.</p>	
<p><u>Articolo 97</u> Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</p> <p>2. (OMISSIS) 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei</p>	<p><u>Articolo 97</u> Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. 1-bis. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria redige il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), relativamente alle lavorazioni eseguite direttamente dall'affidataria e alle lavorazioni eseguite dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi, e lo aggiorna in corso d'opera prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e di lavoratori autonomi 1-ter. La previsione di cui al comma 1-bis, non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. 2. (OMISSIS) 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei</p>	<p>La modifica ha il proposito di superare il problema della bassissima qualità dei piani operativi di sicurezza che vengono trasmessi ai coordinatori, spesso tanto più bassa quanto più vengono previsti subappalti in corso d'opera, utilizzando una modalità già da anni prevista dalle normative di recepimento della direttiva cantieri 92/57/CEE, nei principali paesi dell'U.E. A tal proposito si segnala che il modello semplificato di POS introdotto dal D.I. 9/9/2014, che costituisce un esempio di modalità corretta di redazione ampiamente superiore ai documenti che vengono proposti oggi dalle imprese, già si presta a questa modifica</p> <p>Rientra nella redazione</p>



<p>piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.</p>	<p>piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.</p>	<p>dell'unico POS dell'appaltatore</p>
<p><u>Articolo 99</u> Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominiogiorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.</p>	<p><u>Articolo 99</u> Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale, alla Direzione Provinciale del Lavoro e al Comune territorialmente competenti, e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se presente, la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominiogiorno. 1-bis) Sono da intendersi aggiornamenti soggetti a notifica: a) aumento della durata dei lavori rispetto a quanto indicato nella prima notifica inviata b) modifiche in corso d'opera c) comunicazione di fine lavori 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.</p>	<p>Si ottempera all'obbligo di trasmissione all'ente concedente e altresì si formalizza la nomina del/dei Coordinatore/i</p> <p>La precisazione relativa all'oggetto dell'aggiornamento della notifica viene prevista per evitare la proliferazione di invii in occasione di ogni inizio lavori di nuova impresa o lavoratore autonomo, essendo la finalità della notifica la comunicazione agli organi di vigilanza dell'apertura del cantiere per consentire eventuali controlli. Anche in questo caso è doveroso segnalare che le normative di recepimento della direttiva cantieri 92/57/CEE, nei principali paesi dell'U.E., prevedono un unico invio di notifica prima dell'inizio dei lavori.</p>



<p><u>Art. 100</u> 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo</p>	<p><u>Art. 100</u> 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis, 3-ter e 3-quater. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 6-ter Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei cantieri individuati all'art. 104-bis c.2</p>	<p>Inserimento per armonizzazione con le variazioni apportate al precedente articolo 97</p> <p>Esistono tutta una serie di lavori di "modesta dimensione e importanza" per i quali si rientra nella definizione di cantiere con nomina del CSE e/o CSP nonostante i lavori abbiano durata molto limitata nel tempo (qualche giorno) ma soprattutto assenza di rischi particolari</p>
<p><u>Articolo 101</u> Obblighi di trasmissione 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.</p>	<p><u>Articolo 101</u> Obblighi di trasmissione 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette le informazioni relative al proprio intervento necessarie per l'aggiornamento del piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione unitamente al suo giudizio di congruenza formalizzato in apposito documento. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.</p>	<p>Modifica necessaria per la congruenza con le alter modifiche sul POS</p>
	<p><u>Art. 104-bis (OMISSIS)</u> 2_ Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di</p>	<p>Esistono tutta una serie di lavori di "modesta dimensione e importanza" per i quali si rientra nella</p>



	<p>concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i cantieri e quelle lavorazioni per le quali non si applicano gli artt. 90 c. 3, 4, 9</p>	<p>definizione di cantiere con nomina del CSE e/o CSP nonostante i lavori abbiano durata molto limitata nel tempo (qualche giorno) ma soprattutto assenza di rischi particolari. Molti cantieri con più imprese non necessitano nemmeno del titolo abilitativo, ma nonostante ciò va trasmessa all'amministrazione concedente una serie di documenti, con evidenti problemi e aggravati per l'amministrazione stessa che deve istruire una pratica a loro inesistente</p>
<p>Articolo 117 Lavori in prossimità di parti attive (OMISSIS) 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.</p>	<p>Articolo 117 Lavori in prossimità di parti attive (OMISSIS) 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche, nel caso vengono adottate particolari disposizioni organizzative e procedurali previste nelle stesse norme tecniche ed idonee a proteggere i lavoratori dal rischio elettrico</p>	<p>La modifica si rende necessaria per uniformare il testo di tale articolo con quanto attualmente indicato nella Norma CEI 11-27 IV Edizione, art. 6.4.4. in merito ai criteri di effettuazione dei "lavori in vicinanza" (lavori non elettrici).</p>
<p><u>Articolo 121</u> Presenza di gas negli scavi 1. Quando si eseguono lavori entro</p>	<p><u>Articolo 121</u> Presenza di gas negli scavi 1. Quando si eseguono lavori entro</p>	<p>Manca completamente un raccordo con i disposti del</p>



<p>pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.</p> <p>2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.</p> <p>3. (OMISSIS)</p> <p>4. (OMISSIS)</p> <p>5. (OMISSIS)</p>	<p>pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose; nei casi di cui al precedente periodo il committente deve nominare il proprio rappresentante in possesso di adeguate competenze di cui all'art.3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177 e deve accertarsi, preventivamente all'inizio dei lavori, che sia stata redatta la procedura di lavoro di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177.</p> <p>2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai</p>	<p>D.P.R. 177/2011, assolutamente necessari in quanto al momento spesso il committente non ha un quadro chiaro delle modalità di applicazione della normativa sui lavori in spazi confinati e in ambienti a rischio di inquinamento</p>
---	--	---



	<p>all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.</p> <p>3. (OMISSIS)</p> <p>4. (OMISSIS)</p> <p>5. (OMISSIS)</p>	
--	---	--



Allegato IV	Allegato IV	
<p>1.2.4 Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente punto 1.2 circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati</p>	<p>1.2.4 Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente punto 1.2 circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori, previa concessione di deroga da parte dell'organo di vigilanza quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati</p>	<p>La subordinazione al giudizio estemporaneo dell'organo di vigilanza, senza parametri di riferimento specifici, priva il datore di lavoro della certezza del diritto, non potendo egli stabilire con certezza e preventivamente l'adeguatezza di un determinato ambiente di lavoro</p>
<p>1.11.1. Locali di riposo 1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile</p>	<p>1.11.1. Locali di riposo 1.11.1.1. L'organo di vigilanza può prescrivere, quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile ai lavoratori</p>	<p>La realizzazione o meno di un locale di riposo è una scelta che coinvolge la struttura dell'edificio e deve quindi derivare da richieste certe e non basate su valutazioni estemporanee. Si vuole quindi togliere la possibilità di sanzionarne la mancanza sulla base di mera opinione personale ma lasciando, nel contempo, la possibilità di prescriverla da parte dell'organo di vigilanza (in occasione delle verifiche di inizio attività o durante sopralluoghi)</p>



Allegato XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	Allegato XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	
2.1.2 c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze	2.1.2 c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi di interferenza concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze	Il riferimento rimarcato alla valutazione dei rischi di interferenza viene effettuato per concordare con quanto proposto in articolo 92 comma 1 lettera a).
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti	2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi di interferenza presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti	i.c.s.: Il riferimento rimarcato alla valutazione dei rischi di interferenza viene effettuato per concordare con quanto proposto in articolo 92 comma 1 lettera a).
3.2.1 b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice	3.2.1 b) le deleghe relative alle specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice, predisposte ai sensi dell'articolo 16	La disponibilità delle deleghe conferisce certezza riguardo alla responsabilizzazione dei diversi soggetti della catena di comando dell'impresa esecutrice preposta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.	4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Tali costi a fronte di un efficace	Implementare un sistema incentivante riguardo ai costi per la sicurezza che a fronte del risultato raggiunto, certificato dal CSE e "misurabile" su basi oggettive, permetta delle deduzioni/detractions fiscali.



	raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, potranno essere inseriti in un sistema di incentivi, anche mediante detrazioni/deduzioni fiscali, per Committenti e Imprese che nelle loro iniziative dimostrino la completa ed efficace attuazione delle misure di tutela definite nei piani di sicurezza e salute predisposti nei luoghi di lavoro e nei cantieri.	
ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	
1. b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;	1. b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo	I termini per l'autocertificazione di cui trattasi sono ormai scaduti: è preferibile pertanto eliminare tale riferimento per non ingenerare errate interpretazioni della norma.